



Genova, 10 agosto 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 07/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Proroga delle misure di contenimento Covid-19: DPCM 7 agosto	2
2. Approvato il c.d. "Decreto Agosto"	2
3. Superbonus al 110% per interventi di efficienza energetica e antisismici.....	5
4. Proroga al 2023 per il meccanismo dello split payment	6
5. Parere negativo dell'UE sull'applicazione del reverse charge negli appalti	6
6. La riqualificazione degli atti nell'imposta di registro: valutazioni di costituzionalità	7
7. Credito R&S, decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale	7
8. Contributo a fondo perduto: indicazione di un contributo maggiore o minore del dovuto	8
9. ISA Italia aggiornati per la revisione dei bilanci 2020	9
10. Rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni	9
Sezione 2: Approfondimenti	11
11. Liquidazione IVA di gruppo e fatture a cavallo d'anno	11
12. Dichiarazione integrativa sulla scelta di utilizzo del credito IVA	11
13. Adeguati assetti societari nel periodo emergenziale.....	11
14. Detrazione IRPEF per oneri e pagamento con strumenti "tracciabili"	12
15. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	13
Sezione 3: Principali adempimenti	15
16. Mese di agosto/settembre 2020	15

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Proroga delle misure di contenimento Covid-19: DPCM 7 agosto

Con il Dpcm del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico resta quindi l'obbligo (tranne che per i bambini sotto i 6 anni e le persone disabili) di usare protezioni delle vie respiratorie, anche sui mezzi di trasporto e «comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza».

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. La distanza di un metro è obbligatoria, salvo eccezioni validate dal Comitato tecnico scientifico.

2. Approvato il c.d. "Decreto Agosto"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 7 agosto scorso un Decreto Legge (c.d. Decreto Agosto) che stanziava ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese.

Il decreto è stato approvato "salvo intese" cioè in assenza di un testo definitivo per il quale occorrerà attendere quindi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità annunciate si riportano:

- sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
- sono rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
- viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento.
- si proroga l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche



- (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica.
- è previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.
 - sono previsti contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
 - vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: la "nuova Sabatini"; i contratti di sviluppo; il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa; il voucher per l'innovazione; il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
 - viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le PMI è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
 - viene previsto l'esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022.
 - vengono prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza.
 - per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta.



- per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.
- è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
- vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori. Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, sulla base delle bozze del Decreto, quest'ultimo dovrebbe contenere anche una riforma dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, disponendo che il contribuente possa emettere nota di credito anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale (non occorrerebbe più attendere la conclusione della procedura), oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione di un piano attestato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 182-bis e 67 della legge fallimentare;
- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. La modesta entità è individuata nella misura di:
 - euro 5.000 per le imprese di rilevante dimensione - ossia per le imprese che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro;
 - euro 2.5000 per le altre imprese.

Il che, in termini operativi, si traduce nella coincidenza temporale tra la deduzione ai fini delle imposte sui redditi delle perdite su crediti e il recupero dell'imposta (IVA) non incassata.

Viene disposto che nel caso in cui il corrispettivo venisse successivamente pagato, in tutto o in parte, il cedente/prestatore che avesse già provveduto alla variazione dovrebbe neutralizzarla mediante una rettifica in aumento, onde rendersi nuovamente debitore dell'imposta.

Quanto alla decorrenza, le nuove regole si applicherebbero anche alle procedure concorsuali in corso



alla data di entrata in vigore del decreto.

3. Superbonus al 110% per interventi di efficienza energetica e antisismici

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato una guida per illustrare, anche attraverso casi pratici, l'agevolazione c.d. "Superbonus" introdotta dal DL Rilancio, la quale consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal DL Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito alcuni chiarimenti interpretativi con la circolare n. 24/E del 8 agosto, e, nella stessa data, ha approvato il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Per quali immobili si può ottenere – Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Gli interventi ammessi – Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ("trainati") ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I beneficiari - Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, quest'ultime



per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti IRES (e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto - Il DI Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

Per ulteriori informazioni e la reperibilità dei documenti di prassi si rimanda all'area tematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25>.

4. Proroga al 2023 per il meccanismo dello split payment

Si è concluso l'iter per la proroga del meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Sulla base di quanto previsto dalla decisione UE n. 1105 del 24.7.2020 (pubblicata sulla G.U.U.E. 28.7.2020 n. L 242), l'Italia:

- è autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30.6.2023 (la decisione si applica a decorrere dall'1.7.2020, dunque è stata garantita la continuità giuridica della misura);
- è tenuta a trasmettere alla Commissione Europea, entro il 30.9.2021, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA per le imprese fornitrici di soggetti in split payment che hanno diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA.

5. Parere negativo dell'UE sull'applicazione del reverse charge negli appalti

La Commissione Europea si è opposta alla richiesta presentata dall'Italia di introdurre il meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. a) - a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del



committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Secondo la Commissione Europea infatti la misura chiesta dall'Italia *“non sembra limitata nella portata, necessaria e proporzionata per affrontare la specifica situazione di frode connessa alla somministrazione di personale atipica”*.

6. La riqualificazione degli atti nell'imposta di registro: valutazioni di costituzionalità

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 depositata il 21 luglio scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 20 del DPR 131/86, come modificato dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'art. 20 del DPR 131/86, come oggi vigente, esclude la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro gli atti presentati per la registrazione sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati.

Si ricorda che l'art. 20 del DPR 131/86 è stato riformulato dal legislatore proprio per superare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il previgente art. 20 consentiva all'interprete di riqualificare gli atti ai fini dell'imposta di registro, valorizzando la *“causa reale”* di più atti collegati, ovvero gli effetti economici realizzati dalla combinazione di più atti.

Così, il legislatore ha introdotto nell'art. 20 il divieto di fare riferimento, nell'interpretazione degli atti da registrare, ad elementi extratestuali ed atti collegati, rinviando espressamente alla norma sull'abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000), nel caso in cui fosse necessario vagliare il diverso profilo delle ragioni economiche dell'operazione.

7. Credito R&S, decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in GU n. 182 del 21/07/2020 il decreto 26 maggio 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta R&S e innovazione per il periodo successivo al 31 dicembre 2019 introdotto dalla legge di bilancio 2020 (art 1, cc 198 – 209).

Nello specifico, sono:

- identificati i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- fornite le indicazioni operative relative alle spese ammissibili e al loro calcolo.

Sono interessate dall'agevolazione, come in precedenza, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni, a condizione che le stesse rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiano correttamente agli obblighi di versamento



dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono invece escluse le imprese in crisi o destinatarie di sanzioni interdittive nell'ambito della responsabilità degli enti.

Il credito di imposta è riconosciuto in diverse misure e limiti massimi di importo, ragguagliati ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi ed in particolare per:

- attività di ricerca e sviluppo, il credito sarà pari al 12% nel limite di € 3 milioni. Le attività devono perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non solo il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
- innovazione tecnologica, il credito sarà pari al 6% nel limite di € 1.500.000. Le attività ammissibili potranno comprendere solo i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai test, valutazione prototipi o installazioni pilota. Sono esclusi lavori il cui risultato siano cambiamenti minori o di routine nei prodotti o nei processi.
- transazione ecologica e innovazione tecnologica 4.0, il credito sarà pari al 10% nel limite di € 1.500.000;
- design ed ideazione estetica, il credito sarà pari al 6% nel limite di € 1.500.000. Le attività devono essere finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ad esempio le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, il decreto "Rilancio" (DL19 maggio 2020, n. 34, art. 244) ha introdotto una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta destinato alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel corso della conversione in legge sono state incluse le imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

8. Contributo a fondo perduto: indicazione di un contributo maggiore o minore del dovuto

In base al Provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto non può essere integrata se è ormai stato emesso il mandato di pagamento.

Nel caso in cui il mandato di pagamento sia già stato emesso e il contribuente, per mero errore, avesse indicato un contributo maggiore, si ritiene possa, entro il 13.8.2020, presentare un'istanza integrativa a mezzo PEC inviandola alla Direzione provinciale. È necessario, possibilmente entro il 13.8.2020, restituire il contributo percepito in eccesso. Il giudice tributario infatti in caso di ricorso contro



l'eventuale atto di irrogazione delle sanzioni, potrebbe annullarlo in quanto la correzione con restituzione del contributo è avvenuta nei termini.

Nel caso opposto in cui il contribuente, per mero errore, avesse indicato un contributo minore, si ritiene possa, entro il 13.8.2020, presentare anche in questo caso un'istanza integrativa ed impugnare la comunicazione di scarto. Il giudice tributario potrà, se del caso, accertare la debenza del maggior contributo ed ordinarne la corresponsione.

9. ISA Italia aggiornati per la revisione dei bilanci 2020

Sono stati pubblicati 22 nuovi principi di revisione ISA Italia, in vigore per le revisioni dei bilanci 2020, elaborati dal CNDCEC, Assirevi e INRL, in collaborazione con Consob e MEF, aggiornati per riflettere le modifiche introdotte alla normativa in materia di revisione dal DLgs. 135/2016 e, per gli enti di interesse pubblico, dal Regolamento Ue n. 537/2014, nonché l'evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB (riguardanti le stime contabili, le non conformità a leggi o regolamenti, la considerazione dell'informativa nella revisione contabile e l'utilizzo del lavoro dei revisori interni).

I nuovi principi rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali ISA effettuata dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, INRL e Consob, "*opportunamente adattata e integrata con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito del contesto normativo e regolamentare italiano*".

10. Rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni

A seguito dell'approvazione definitiva della legge di conversione del DL 34/2020, è stato spostato dal 30.9.2020 al 15.11.2020 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori a partire dall'1.7.2020.

Per beneficiare di questo regime, quindi, occorrerà che entro il 15.11.2020 (invece dell'originario 30.9.2020):

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva dell'11%, calcolata sul valore di perizia, per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 236 del 3.8.2020, ha chiarito che tale disposizione



non proroga i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data dell'1.1.2019 (art. 5 della L. 448/2001), ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data dell'1.7.2020. Si precisa, inoltre, che per la rivalutazione prevista dalla legge di bilancio 2019 resta fermo il termine del 30.6.2019 per il versamento dell'imposta sostitutiva, in quanto non sono state previste disposizioni di proroga da parte dei diversi decreti emanati per far fronte all'emergenza COVID-19. Viene ribadito, infine, che la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.



Sezione 2: Approfondimenti

11. Liquidazione IVA di gruppo e fatture a cavallo d'anno

Con la risposta a interpello 226/2020, l'Agenzia chiarisce tra l'altro che, qualora una società abbia partecipato alla liquidazione IVA di gruppo nel 2019, il credito scaturente dalle fatture riferite al 2019, ancorché registrate tra gennaio e maggio 2020, deve concorrere alla liquidazione di gruppo, indipendentemente dal fatto che le fatture medesime siano state registrate in un momento in cui la società in parola non faceva più parte della procedura.

Ciò a condizione che la società abbia partecipato alla procedura di gruppo per l'intero periodo d'imposta 2019 (sussistendo in capo alla stessa il requisito del controllo di cui all'art. 2 del DM 13.12.79) e che nel predetto anno siano realizzati i presupposti (sostanziale e formale) per l'esercizio del diritto alla detrazione.

12. Dichiarazione integrativa sulla scelta di utilizzo del credito IVA

Con la risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n.231 del 30.7.2020 sono stati forniti, fra l'altro, chiarimenti in merito alla possibilità per i soggetti passivi di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito annuale IVA, al fine di utilizzare tale importo in detrazione.

Seppure l'art. 8 del DPR 322/98 non disponga nulla in merito alla possibilità di variare la scelta relativa all'utilizzo del credito IVA, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale facoltà è ammessa, analogamente a quanto chiarito nei predetti documenti di prassi anteriori alle modifiche normative apportate dal DL 193/2016.

Nel caso esaminato, pertanto, la modifica della scelta sull'utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) manifestata originariamente nella dichiarazione IVA per il 2016 può avvenire, a condizione che:

- il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- sia presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini di accertamento stabiliti dall'art. 57 del DPR 633/72 (31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, settimo anno in caso di omessa presentazione della dichiarazione);
- il credito risultante dalla dichiarazione integrativa sia indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

13. Adeguati assetti societari nel periodo emergenziale

Assonime, nella "Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19" del 3.8.2020, ha precisato, tra l'altro, che gli obblighi previsti dall'art. 2086 co. 2 c.c. (valutazione di un assetto



organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa) devono essere rimodulati alla luce degli strumenti previsti dalla legislazione emergenziale e della situazione di incertezza sui tempi di ripresa del sistema economico generale.

In particolare, gli obblighi ivi contemplati devono essere finalizzati a:

- verificare se gli assetti societari siano adeguati anche in tale contesto di crisi o se richiedano un ripensamento (anche alla luce del rischio di nuove "chiusure");
- monitorare la sostenibilità dell'attività d'impresa nel periodo di emergenza, analizzando le cause della situazione di difficoltà in atto e valutando le concrete prospettive di riequilibrio economico finanziario;
- pianificare e attuare i rimedi più idonei per ripristinare tale equilibrio ed evitare l'interruzione dell'attività.

L'analisi della (eventuale) situazione di difficoltà dell'impresa potrebbe rivelare una situazione di crisi di liquidità temporanea e reversibile oppure più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale, nonché di crisi/insolvenza dell'impresa.

All'analisi della situazione di difficoltà segue l'individuazione dei rimedi, anche emergenziali, da adottare.

14. Detrazione IRPEF per oneri e pagamento con strumenti "tracciabili"

Si ricorda che dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, l'acquisto di dispositivi medici, le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 230 del 29.7.2020, ha precisato che, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (app) di pagamento via smartphone.

Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, dovrà esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui l'app è collegata, se



riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

15. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Criterio di calcolo INPS dei giorni di CIGD fruiti

L'INPS, con il Messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020, fornisce specifiche indicazioni riguardo le modalità di calcolo delle settimane fruita a titolo di CIGD per COVID-19 autorizzate dalle Regioni.

L'intervento dell'Istituto si è reso necessario per consentire alle aziende, che intendono richiedere l'autorizzazione delle successive 5 settimane (ed eventualmente delle ulteriori 4 settimane) di integrazione salariale direttamente all'INPS, di verificare l'effettivo esaurimento dell'intero periodo iniziale di competenza regionale che - si ricorda - rappresenta il presupposto imprescindibile per accedere ad ulteriori trattamenti.

Cassa integrazione in deroga alla luce dei DL 34/2020 e 52/2020: indicazioni INPS

Con Circolare n. 86 del 15 luglio 2020, l'INPS fornisce indicazioni in merito alle modalità nonché ai termini di accesso al trattamento di CIGD, alla luce degli ultimi decreti legge emanati in materia (DL n. 34/2020 e DL n. 52/2020). Con la medesima circolare l'Istituto interviene in merito al particolare trattamento previsto dall'articolo 98, comma 7, DL n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.

Istruzioni INPS per il versamento dei contributi sospesi a partire dal 16 settembre 2020

Con il Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l'INPS fornisce le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020 (ovvero entro il 31 luglio 2020 per il settore florovivaistico).

Per ciascuna gestione, l'Istituto dà altresì indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione. In tale ipotesi, i soggetti interessati devono inviare all'INPS una specifica richiesta, esclusivamente in via telematica. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50,00 e che il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

Lavoro agile: nuova procedura semplificata dal 1° agosto 2020

Dal 1° agosto 2020, le aziende dovranno utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare al Ministero del Lavoro l'elenco dei dipendenti che svolgono l'attività in modalità agile.



I datori di lavoro, inoltre, dovranno conservare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori interessati, senza obbligo di inviarli al Ministero.

È quanto emerge da una FAQ pubblicata sul sito internet del Ministero del Lavoro.

Proroga dei contratti a termine: i primi chiarimenti ministeriali

Con una FAQ pubblicata in data 27 luglio 2020 sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione di quanto previsto dall'articolo 93, comma 1-bis del DL n. 34/2020, relativo alla proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché di alta formazione e ricerca.

Assunzioni agevolate per i beneficiari assegno di ricollocazione: istruzioni per la fruizione dell'incentivo

L'INPS, con la Circolare n. 77 del 27 giugno 2020, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari dell'assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 6, del D.Lgs n. 148/2015.

L'incentivo, introdotto dal 1° gennaio 2018, prevede il diritto per il datore di lavoro che assume tali lavoratori ad un esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali, nel limite di 4.030 euro annui, per un periodo di 12 o 18 mesi, in funzione del contratto di assunzione.

L'incentivo è fruibile a decorrere dalle competenze di giugno 2020.



Sezione 3: Principali adempimenti

16. Mese di agosto/settembre 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
1° agosto – 1° settembre	CONTENZIOSO Sospensione feriale dei termini	Periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
1° agosto – 4 settembre	ACCERTAMENTO Sospensione termini	I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
13 Agosto	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020. Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.
20 Agosto	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese/trimestre precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	ENASARCO <i>Il trim 2020</i>	Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2020.
	VERSAMENTI IRPEF/IRES/IRAP <i>Saldo 2019 / I acconto 2020 Soggetti ISA, forfetari e minimi</i>	I soggetti ISA, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive possono effettuare i predetti versamenti (salvo proroghe): a) entro il 20.07.2020 senza maggiorazione; b) dal 21.07.2020 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga si applica anche ai soggetti forfetari e minimi.
25 Agosto	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
31 Agosto	CARTELLE DI PAGAMENTO	I termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione sono sospesi fino al 31.08.2020 (art. 154 D.L. 34/2020). Possibile un'ulteriore proroga al 15 ottobre prevista dal decreto agosto.



7 Settembre	Credito d'imposta per la sanificazione e acquisto DPI	Termine per l'invio della comunicazione relativa al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione
11 Settembre	Credito d'imposta per la sanificazione e acquisto DPI	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020, verrà resa nota la percentuale di credito d'imposta usufruibile rispetto a quella richiesta. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
16 Settembre	Sospensioni versamenti Covid-19	Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni.
	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>II TRIM 2020</i>	Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020.
25 Settembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Settembre	Rimborso IVA estera	Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	Fatture elettroniche	Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 4.05.2020).
	Gruppo IVA	Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2021 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018).
	CARTELLE DI PAGAMENTO	Termine di pagamento scadenti nel periodo dal 8.03 al 31.08.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento sospesi a seguito dell'emergenza Coronavirus. Possibile un'ulteriore proroga al 15 ottobre prevista dal decreto agosto.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.